



FAQ TIROCINI

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911.

“LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti”.

Aggiornato al 29/04/2014

INDICE ARGOMENTI

1. Oggetto e destinatari.....	3
2. Soggetto promotore	5
3. Soggetto ospitante.....	5
4. Tutor	5
5. Limiti numerici	6
6. Limiti di attivazione.....	7
7. Durata	7
8. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo	8
9. Indennità di partecipazione.....	8
10. Garanzie assicurative	9
11. Comunicazioni obbligatorie.....	10
12. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite	10
13. Tirocini estivi.....	11
14. Tirocini curriculari ed extracurriculari	11
15. Tirocini internazionali	12

1. Oggetto e destinatari

- Qual è l'età minima per accedere al tirocino?

I destinatari dei tirocini devono necessariamente aver compiuto 16 anni

- I tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo sono destinati, tra gli altri, a soggetti inoccupati o disoccupati. Quale è la differenza fra le due tipologie?

Si definiscono:

Inoccupato: chi non ha mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma. Lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani. L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al Centro per l'Impiego.

Disoccupato: art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 “condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti”.

In base alla L. 99/2013 di conversione del DL 76/2013, art. 7 comma 7, i disoccupati potranno svolgere la propria attività lavorativa in forma subordinata od autonoma purché ciò non comporti il superamento di alcuni limiti:

- 8.000 euro lordi in caso di lavoro subordinato e se derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
- 4.800 euro lordi se la prestazione discende da lavoro autonomo

- E' possibile attivare un tirocino per un soggetto titolare di P.IVA?

Il soggetto titolare di P.IVA può effettuare un tirocino se il reddito annuo non supera i 4.800 euro lordi se la prestazione discende da lavoro autonomo e 8.000 se derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, in quanto deve mantenere lo status di disoccupazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L. 99/2013.

- Una persona che abbia già svolto un tirocino curriculare presso un'azienda può svolgere presso la stessa azienda un tirocino formativo o di inserimento?

La DGR 74-5911 del 3/6/2013 non disciplina i tirocini curriculare pertanto la consequenzialità delle due diverse tipologie di tirocino non è incompatibile.

- A chi si può rivolgere un giovane che voglia fare una esperienza di tirocino formativo e/o di inserimento per attivarne uno?

Entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio un giovane può svolgere un tirocino formativo o di orientamento, di conseguenza può rivolgersi ai propri servizi scolastici ove presenti, ovvero, se laureato, agli uffici di Job Placement delle Università.

Altrimenti, nel caso in cui sia inoccupato o disoccupato, per avere informazioni circa la possibilità e le modalità di partecipare a tirocini, un giovane si può rivolgere ai Centri per

I l'Impiego, o direttamente ai soggetti promotori individuati tra quelli previsti dalla DGR 74-5911 del 3/6/2013.

Nel caso in cui un giovane individui in autonomia il soggetto ospitante presso il quale effettuare il tirocinio, dovrà, anche in collaborazione con quest'ultimo, individuare un soggetto promotore che possa attivarlo.

- Una persona che abbia un contratto a chiamata, può essere anche inserito in un tirocinio?

La L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, art. 7 comma 2 a), ha stabilito che (ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo) il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari.

Pertanto è sufficiente che non ci sia sovrapposizione tra il periodo di tirocinio e quello di impiego a chiamata e, soprattutto che il tirocinio non venga svolto presso lo stesso datore di lavoro.

- Una persona che stia lavorando con un contratto part time (sia esso a tempo determinato, indeterminato, apprendistato), con un contratto a chiamata o stagionale, può essere inserita in tirocinio presso un'altra azienda con diversa mansione?

Il tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo è rivolto a persone inoccupate e disoccupate. Pertanto se una persona ha un contratto di lavoro part time, a chiamata o stagionale, può essere inserito in tirocinio presso un'altra azienda purché i redditi percepiti (stipendio e indennità di partecipazione) non superino complessivamente i limiti definiti con la L.99/2013 di conversione del DL 76/2013, art. 7 comma 7, e pari a 8.000 euro lordi annui in caso di lavoro subordinato.

Fatto salvo che il tirocinio non venga svolto presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni del contratto in essere.

- Qualora un tirocinio venisse svolto al di fuori del territorio piemontese, dovrebbe essere attivato in base alla normativa piemontese o a quella deliberata dalla regione di riferimento?

La normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. Ciò è valido anche nel caso in cui il tirocinio preveda attività formative in più regioni.

- Le aziende multilocalizzate quale normativa applicano?

La normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. Ciò è valido anche nel caso in cui il tirocinio preveda attività formative in più regioni.

La legge n. 99/2013, all'art. 2 comma 5-ter, definisce che per i tirocini formativi i datori di lavoro con sedi in più Regioni possano far riferimento alla sola normativa della Regione ove è ubicata la sede legale. Parimenti, possono essere accentrate le comunicazioni sui tirocini sul servizio informatico nel cui ambito territoriale insiste la sede.

Va evidenziato che tale previsione costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro e non già un obbligo. La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata quanto meno nella documentazione consegnata al tirocinante (specificazione della circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

2. Soggetto promotore

- Quali sono le agenzie private che possono promuovere i tirocini?

Le agenzie che in base alla DGR 74-5911 possono promuovere i tirocini sono le accreditate dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro e le accreditate per l'erogazione di servizi di formazione professionale e o di orientamento, oppure le agenzie autorizzate a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03.

- Un'agenzia accreditata in un'altra Regione può promuovere tirocini in territorio piemontese?

No, per promuovere i tirocini deve essere accreditata dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro ovvero deve essere accreditata per l'erogazione di servizi di formazione professionale e o di orientamento.

Può però promuovere tirocini in Piemonte se è un'agenzia autorizzata a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03.

- Le istituzioni scolastiche possono promuovere tirocini?

Si ma esclusivamente per i propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, salvo il caso in cui l'istituzione scolastica sia autorizzata a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03, nel qual caso può promuovere anche tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro.

3. Soggetto ospitante

- I soggetti pubblici possono ospitare tirocini?

Si, ma solo se la spesa relativa ai tirocini rientra nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

4. Tutor

- Chi può essere individuato come tutor dal soggetto ospitante?

Il tutor deve essere un lavoratore in forza all'azienda ospitante in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale.

Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti ed imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa

- Qual è il limite massimo di tirocinanti che può seguire un tutor?

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

5. Limiti numerici

- Nel calcolo del numero dei tirocinanti da inserire in aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 21, come deve essere fatto l'arrotondamento nel caso in cui il calcolo del 10% dia una frazione di unità?**

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati alle unità operative di svolgimento del tirocino:

- strutture composte dal solo datore o con risorse umane in numero non superiore a 5	un solo tirocinante
- strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20	presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
- strutture con risorse umane in numero superiore a 20:	presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

- Che cosa s'intende per unità operativa? Il singolo stabilimento/filiale?**

Per "unità operativa" si intende l'unità produttiva: costituisce unità produttiva una qualsiasi articolazione organizzativa dell'impresa, caratterizzata da un minimo di complessità e intesa alla realizzazione di una o più parti dell'attività dell'impresa.

- Il numero dei tirocinanti da inserire in azienda fa riferimento al numero totale dei dipendenti (sede legale) o al numero dei dipendenti di ogni sede operativa?**

Per il conteggio dei dipendenti ai fini di determinare il limite numerico dei tirocini attivabili si deve tener conto del personale dipendente nella sede operativa interessata. Ad esempio se l'unità operativa ha 100 dipendenti, si possono attivare fino a 10 tirocini.

- Quando si parla di dipendenti per unità operativa, si considera sia il personale dipendente operante in sede che il personale che normalmente non opera in sede, es. personale "viaggiante"?**

Si deve conteggiare tutto il personale contrattualizzato presso l'unità di cui trattasi, sia che lavori in sede sia che lavori fuori dalla sede.

- Il numero di dipendenti viene calcolato in base all'impegno temporale? Un dipendente part time al 50% viene considerato come 0.5 dipendenti?**

Si, il numero dei dipendenti viene calcolato in base all'impegno temporale, quindi un part-time al 50% equivale a 0.5 dipendenti.

- Ai fini del calcolo dei limiti numerici, devono essere considerati anche i dipendenti assunti con contratti di apprendistato?**

No, in quanto è un contratto di lavoro con una rilevante componente formativa.

- I tirocinanti che non sono disciplinati dalla normativa (tirocini curriculari, praticantato...) contano comunque ai fini del calcolo del numero massimo di tirocinanti che si possono ospitare?

I tirocini curriculari non sono disciplinati dalla DGR 74-5911 e non sono computati nel calcolo massimo di tirocinanti che si possono ospitare.

- I soggetti svantaggiati rientrano nel computo dei tirocinanti per determinare i limiti numerici?

No, non rientrano nel computo.

6. Limiti di attivazione

- E' possibile ripetere il tirocino presso il medesimo soggetto ospitante?

No, non è mai possibile, nemmeno nel caso in cui cambi il profilo professionale di riferimento o la tipologia di tirocino (prima formativo e di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo o viceversa).

Allo stesso modo un disoccupato non può essere avviato in tirocino presso un soggetto ospitante laddove fosse stato in precedenza inserito nell'organico aziendale con contratto di tipo subordinato o parasubordinato, anche se il tirocino viene realizzato per una figura professionale diversa da quella per cui il lavoratore era prima dipendente dell'azienda.

7. Durata

- La proroga di un tirocino può essere effettuata una sola volta oppure è consentito effettuare più comunicazioni di proroga?

E' possibile effettuare più proroghe purché si rispetti il limite di durata massimo del tirocino previsto dalla normativa vigente.

- Come deve essere effettuata la proroga di un tirocino?

E' possibile effettuare proroghe del tirocino purché non si superi la durata complessiva prevista dalla normativa. In caso di proroga occorre effettuare una comunicazione obbligatoria ed accedere nuovamente al Portale dove è possibile modificare o confermare il progetto formativo. Il progetto confermato o modificato dovrà essere nuovamente stampato e sottoscritto.

La proroga deve essere effettuata senza soluzione di continuità.

- Quali sono le possibilità di interrompere un tirocino?

L'istituto del tirocino prevede due possibilità di interruzione:

Da parte del tirocinante in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale;

Da parte del soggetto ospitante nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo

8. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo

- Chi deve compilare il Progetto formativo? Il soggetto Promotore o il Soggetto Ospitante?

La definizione del progetto formativo avviene sul Portale dei Tirocini. Al Portale possono accedere sia il soggetto promotore che quello ospitante (o un suo delegato, intermediario o altro) ed entrambi intervenire nella stesura del progetto formativo.

- Chi deve effettuare la stampa finale del Progetto formativo, il soggetto promotore o il soggetto ospitante?

Ultimata la compilazione del progetto formativo sul Portale Tirocini, si chiude formalmente la fase di definizione della struttura del tirocinio attraverso il pulsante di Stampa, con il quale si rilascia il documento cartaceo che dovrà essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante).

Si procede, quindi alla individuazione della figura professionale, per la cui compilazione si accede, nello stesso ambiente, al Repertorio dei profili professionali. Il documento dovrà essere stampato, sottoscritto e allegato al progetto formativo in quanto parte integrante dello stesso. L'originale del progetto formativo e l'allegato dovranno essere conservati a cura del soggetto promotore.

- Il Progetto formativo può essere modificato a tirocinio già avviato?

Il progetto formativo può essere aggiornato anche dopo l'avvio del percorso di tirocinio: in questo caso viene storizzata la versione precedente e la data di modifica. Non è richiesta una specifica comunicazione obbligatoria. Si ricorda che non possono essere variati gli elementi fondamentali del tirocinio: i tre soggetti coinvolti e il periodo di tirocinio, salvo la possibilità di proroga.

9. Indennità di partecipazione

- E' possibile attivare un tirocinio per un numero settimanale di ore inferiore alle 20, nel qual caso qual è l'indennità di partecipazione da erogare?

L'attivazione è possibile, ma un tirocinio con un impegno orario settimanale inferiore alle 20 ore comporta comunque l'obbligo di un'indennità di partecipazione pari a € 300,00 lordi mensili.

- Se l'impegno orario è tra le 21 e 40 ore quale indennità bisogna prevedere?

Se l'impegno è compreso tra 21 e 40 ore settimanali l'indennità minima aumenta proporzionalmente fino ad un valore di € 600,00 lorde mensili corrispondente a 40 ore di impegno settimanali.

- Per i tirocini che vengono attivati dopo il 15 del mese, l'indennità di partecipazione mensile deve essere erogata per intero o va riproporzionata rispetto ai giorni effettivi di tirocinio effettuati?

L'indennità deve essere erogata proporzionalmente all'attività effettivamente svolta, tenendo conto che l'indennità è dovuta su base mensile pertanto i 15 giorni del mese iniziale andranno a chiudersi con il contributo dei quindici giorni conclusivi del tirocinio. Rimane tassativo il limite minimo mensile di € 300,00 per un impegno massimo di 20 ore settimanali.

- E' possibile erogare l'indennità di partecipazione ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali?

No, l'indennità di partecipazione non può essere corrisposta ai lavoratori sospesi o comunque percettori di ammortizzatori sociali. Il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione di appositi giustificativi.

- A chi spetta l'erogazione dell'indennità di partecipazione?

L'erogazione dell'indennità di partecipazione può essere garantita dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso il finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

- In caso di sospensione l'indennità viene comunque erogata?

Nei mesi di sospensione (per i motivi definiti dalla disciplina) non viene erogata l'indennità di partecipazione.

- Nei casi dei tirocini estivi è obbligatorio corrispondere l'indennità?

Per i tirocini estivi non vi è obbligo di un compenso economico; è comunque possibile prevedere a discrezione del soggetto ospitante di mettere a disposizione una borsa di studio.

- Esiste un vincolo di frequenza del tirocinio ai fini dell'erogazione dell'indennità di partecipazione?

Non esiste un vincolo generale, ma in presenza di finanziamenti o cofinanziamenti provenienti da risorse pubbliche si adotta la prassi di stabilire una frequenza di almeno il 70% del periodo complessivo del tirocinio; fatte salve diverse disposizioni in merito contenute in specifici atti di programmazione di politica attiva e/o bandi pubblici.

10. Garanzie assicurative

- Chi deve aprire la posizione INAIL e stipulare l'assicurazione del tirocinante ?

Il soggetto promotore è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa (attività di formazione esterna, consegne ecc.) e rientranti nel progetto formativo.

- I tirocinanti possono effettuare trasferte, sia in Italia che all'estero? Le trasferte sono coperte dall'INAIL?

E' possibile effettuare trasferte all'estero e la copertura è quella indicata ufficialmente dall'INAIL, che si estende sul territorio nazionale, europeo e dei paesi extraeuropei convenzionati. Per aprire una posizione INAIL è necessario compilare un modulo di apertura della posizione sul quale andrà specificato che i tirocinanti sono coperti durante i tirocini "ovunque", anche in caso di trasferta. Tale modulo è denominato "Denuncia di esercizio del

gruppo 0". La richiesta di apertura deve essere presentata almeno 5 giorni prima che inizi il tirocino.

11. Comunicazioni obbligatorie.

- Chi deve effettuare la comunicazione obbligatoria?

Dovrà essere effettuata a cura del soggetto ospitante (o di un suo delegato), utilizzando gli usuali canali amministrativi (Servizio GECO sul Portale SistemaPiemonte). Deve essere indicata la data di effettivo avvio del tirocino.

- Come bisogna procedere nel caso si debba anticipare o ritardare l'inizio del tirocino rispetto alla data indicata nella comunicazione obbligatoria?

Nella necessità di dover anticipare o ritardare l'avvio effettivo del tirocino rispetto alla data dichiarata nella comunicazione obbligatoria, è possibile:

entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione obbligatoria, provvedere ad una comunicazione obbligatoria di rettifica, modificando la data di effettivo avvio del tirocino. Si ricorda che in caso di anticipo dell'avvio del tirocino rispetto alla data di comunicazione (che deve essere antecedente almeno di un giorno) si incorre nella sanzione amministrativa.

dal 6° giorno e fino alla data di avvio indicata nella comunicazione obbligatoria, la comunicazione deve essere annullata e si deve provvedere ad una nuova comunicazione obbligatoria, con la nuova data di inizio del rapporto di tirocino.

In casi eccezionali per cui la comunicazione obbligatoria diventi efficace senza che il tirocino venga effettivamente avviato, si rende necessaria una verifica della situazione presso il Centro per l'Impiego di competenza.

- Come bisogna procedere nel caso il tirocino si concluda anticipatamente rispetto alla data di scadenza naturale?

Se il termine del tirocino non corrisponde alla data di scadenza naturale del tirocino, e cioè alla data di fine rapporto dichiarata, si procede come di seguito descritto:

- se la conclusione è anticipata, occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di cessazione.
- se la conclusione è posticipata, occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di proroga, inserendo la nuova data di termine del tirocino.
- nel caso in cui tirocino si concluda nei tempi previsti, non occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di cessazione.

12. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite

- Nel caso il tirocino si concluda anticipatamente, deve essere rilasciata l'attestazione delle competenze acquisite?

Si, è possibile rilasciare l'attestazione relativamente alle competenze comunque acquisite nel periodo di riferimento.

- Quale soggetto rilascia l'attestazione delle competenze al tirocinante?

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati di apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite.

13. Tirocini estivi**- Cosa si intende per tirocino estivo?**

Un tirocino si considera estivo quando si svolge durante la sospensione estiva delle attività didattiche.

Pertanto i tirocini svolti durante l'anno scolastico, ovvero durante altri periodi di sospensione (natale, pasqua, fine settimana, ecc.) sono curriculari ed in quanto tali sono regolamentati dalla disciplina d'istituto e non dalla DGR 74-5911.

- I tirocini estivi sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie?

Si, ai soli fini del monitoraggio. I soggetti che fossero privi delle credenziali di accesso al Sistema Piemonte, devono farne richiesta inviando un'email alla casella di posta elettronica infotirocini@ruparpiemonte.it

14. Tirocini curriculari ed extracurriculari**- Cosa si intende per tirocini curriculari?**

Con l'espressione "tirocini curriculari" si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi.

- Come sono disciplinati i tirocini curriculari?

I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocino con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. Ad essi non è pertanto applicabile la disciplina regionale.

- Quale tipologia di tirocini è possibile attivare nei confronti di uno studente?

Entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio è possibile attivare presso l'istituzione formativa (scuola o università) un tirocino formativo o di orientamento.

In alternativa, o successivamente ai 12 mesi, se in possesso dello status di inoccupato/disoccupato, è possibile attivare un tirocino di inserimento/reinserimento presso uno dei soggetti promotori individuati dalla DGR 74-5911.

15. Tirocini internazionali

- Nel caso di tirocini svolti all'estero, quale normativa deve essere applicata: quella del Paese ospitante o quella regionale?

I tirocini transnazionali non rientrano nella disciplina della DGR 74-5911.

Pertanto il tirocino transnazionale dovrà essere attivato in base alla normativa del Paese ospitante, indipendentemente da quanto disposto in materia dalla Regione Piemonte.